

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 16-12-2005

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado.

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 51
del 21 dicembre 2005**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado)

1. Nelle more della consegna da parte dello Stato dei beni di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366 (nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado), come delimitati con decreto del Ministro per i lavori pubblici del 23 giugno 1966, n. 1330, in attuazione del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), sono conferite alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti le funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado a pescatori e allevatori singoli o associati e imprese ittiche.

ARTICOLO 2

(Modalità di rilascio delle concessioni)

1. L'Amministrazione regionale provvede con regolamento a disciplinare le modalità di rilascio delle concessioni di cui all'articolo 1, con l'obiettivo di consentire, in piena conformità alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) e alle altre norme in materia, una gestione delle risorse alieutiche della laguna compatibile con le esigenze di conservazione e tutela dell'ecosistema lagunare e delle altre tipologie di pesca, e nel rispetto della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, e degli ulteriori seguenti criteri:

- a) armonizzazione e pianificazione delle azioni sul territorio, perseguendo la finalità di indirizzare lo sviluppo delle attività che insistono sulla laguna, componendo le conflittualità tra usi concorrenti e promuovendo la tutela e il razionale utilizzo della laguna e delle sue risorse;
- b) rilascio delle concessioni nel rispetto degli usi civici di pesca;
- c) onerosità delle concessioni;
- d) garanzia di condizioni di eguaglianza e parità tra i soggetti aventi

diritto a richiedere il rilascio delle concessioni.

2. Sono fatte salve e assumono priorit  le domande di concessione presentate entro il 31 dicembre 2002 agli organi competenti al rilascio.

ARTICOLO 3 **(Canoni relativi alle concessioni)**

1. Il Presidente della Regione, sentiti previamente i Comuni territorialmente competenti, determina con decreto l'importo dei canoni relativi alle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado secondo quanto previsto dall'articolo 57 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico).

2. Gli introiti di cui al comma 1 sono trattenuti nella misura del 50 per cento dal Comune territorialmente competente e riversati per il rimanente 50 per cento alla Regione. In caso di piu' Comuni competenti la quota del 50 per cento di competenza dei Comuni e' ripartita tra loro in proporzione alle superfici interessate.

ARTICOLO 4 **(Sanzioni)**

1. La violazione degli obblighi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 2 e' soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 15.000 euro.

2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvede l'Amministrazione comunale territorialmente competente.

3. La vigilanza per l'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 e' svolta, oltre che dall'Amministrazione concedente, dal Corpo forestale regionale, dai Corpi di vigilanza provinciale e dagli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

ARTICOLO 5 **(Abrogazioni)**

1. Sono abrogati i commi 24, 25, 26 e 27 dell'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003).

ARTICOLO 6 **(Norma transitoria)**

1. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 2 e per quanto non espressamente disciplinato dallo stesso, per le aree incluse nella Rete ecologica europea Natura 2000 vigono gli obblighi, i divieti e le prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, sanzionati ai sensi dell'articolo 4.

ARTICOLO 7

(Norme finanziarie)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono accertate e riscosse nell'unita' previsionale di base 3.2.1608 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, al Titolo III - categoria 3.2 - rubrica n. 330 - con la denominazione <<Canoni di concessioni - settore pesca e acquacoltura>>, con riferimento al capitolo 763 (3.2.5) di nuova istituzione <<per memoria>> nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 218 - Pesca e acquacoltura con la denominazione <<Canoni relativi alle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi>>.

Formula Finale:

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addi' 16 dicembre 2005.